Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 111° — Numero 135

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Mercoledì, 3 giugno 1970 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

(3202)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 11 maggio 1970, n. **313.**

Modifica dell'articolo 7 del regio decreto-legge 18 novembre 1929, n. 2071, relativo all'aumento degli ufficiali e sottufficiali del Corpo forestale dello Stato da collocare fuori ruolo per conto e nell'interesse dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il numero degli ufficiali e dei sottufficiali del Corpo forestale dello Stato che possono essere collocati fuori ruolo, nell'interesse dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, ai sensi dell'articolo 7 del regio decreto-legge 18 novembre 1929, n. 2071, è elevato rispettivamente a 50 e 20 unità.

Art. 2.

Restano a carico dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali le competenze comunque spettanti sia agli ufficiali e sottufficiali collocati fuori ruolo ai sensi del precedente articolo, sia al personale civile e militare di qualsiasi amministrazione statale addetto ai servizi dell'Azienda stessa.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 maggio 1970

SARAGAT

RUMOR — NATALI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 maggio 1970, n. **314.**

Prelevamento di L. 1.516.725.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1970.

Relazione del Ministro per il tesoro al Presidente della Repubblica del decreto che autorizza il prelevamento di lire 1.516.725.000 *dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario* 1970.

Signor Presidente,

il decreto che si sottopone alla firma della S.V. on.le concerne il prelevamento di lire 1.516.725.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1970, onde sopperire alle seguenti inderogabili esigenze delle sottoindicate amministrazioni:

Ministero del tesoro:

Acquisto, conservazione e distribuzione del mobilio, della cancelleria e stampati speciali, di macchine per scrivere e per calcolo, di appa-

recchiature per telecomunicazioni, e di quanto altro possa occorrere per il funzionamento di tutte le Amministrazioni dello Stato (cap. 2042) L. 350.000.000
(per inderogabili esigenze prima non prevedibili)

Ministero delle finanze:

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale (cap. 1587) . L. 280.000.000
(per sopravvenute indilazionabili esigenze dell'amministrazione delle dogane)

Ministero dell'interno:

Spese per la manutenzione, l'acquisto ed il trasporto del materiale elettorale (cap. 1144) . . L. 380.000.000
(integrazione occorrente per dotare di una terza urna le sezioni elettorali)

Assegnazione straordinaria per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza, ecc. (cap. 2487) » 500.000.000
(assegnazione necessaria per assicurare la continuazione dell'assistenza alle popolazioni delle zone terremotate della Sicilia)

Ministero della sanità:

Spese per il vaccino antiamarillico (cap. 1145) L. 6.000.000
(in relazione ad imprescindibili necessità prima non adeguatamente prevedibili)

Ministero del turismo e dello spettacolo:

Fitto di locali (cap. 1095) L. 725.000
(in relazione ad occorrenze prima non adeguatamente prevedibili)

L. 1.516.725.000

Alle integrazioni predette, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 136 del vigente regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, si provvede mediante prelevamento dall'indicato fondo di riserva per le spese impreviste in base alla facoltà di cui all'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

Il Ministro per il tesoro: COLOMBO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 87, quarto e quinto comma, della Costituzione della Repubblica;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 986;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1970 esiste la necessaria disponibilità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 3522 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1970, è autorizzato il prelevamento di lire 1.516.725.000 che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione, per il detto anno finanziario:

Ministero del tesoro:

Cap. n. 2042. — Acquisto, ecc. di apparecchiature, ecc. . . . . L. 350.000.000

Ministero delle finanze:

Cap. n. 1587. — Indennità, ecc. per missioni nel territorio nazionale . . L. 280.000.000

Ministero dell'interno:

Cap. n. 1144. — Spese per la manutenzione, l'acquisto ed il trasporto del materiale elettorale, ecc. . . . . . L. 380.000.000

Cap. n. 2487. — Assegnazione straordinaria per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza, ecc. » 500.000.000

Ministero della sanità:

Cap. n. 1145. — Spese per il vaccino antiamarillico, ecc. . . . . . . L. 6.000.000

Ministero del turismo e dello spettacolo:

Cap. n. 1095. — Fitto di locali . . L. 725.000

L. 1.516.725.000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1970

SARAGAT

RUMOR — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° giugno 1970
Atti del Governo, registro n. 236, foglio n. 11. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 aprile 1970, n. 315.

Autorizzazione all'Unione italiana dei ciechi, con sede in Roma, ad acquistare un immobile.

N. 315. Decreto del Presidente della Repubblica 17 aprile 1970, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Unione italiana dei ciechi, con sede in Roma, viene autorizzata ad acquistare dal sig. Frigerio Carlo al complessivo prezzo di lire 17.000.000, per la sede della sezione dell'U.I.C. di Como, una parte (mq. 132 di superficie) del fabbricato in costruzione in Como, via Raschi (angolo via Borgovico), subordinatamente ai necessari accertamenti, prima della stipula dell'atto definitivo, circa la proprietà e disponibilità del bene.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1970
Atti del Governo, registro n. 235, foglio n. 117. — CARUSO

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1970.

Modifiche al calendario di borsa per l'anno 1970.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 17 della legge 20 marzo 1913, n. 272, sulle borse valori e l'art. 33 del relativo regolamento, approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Visto l'articolo unico del regio decreto 11 maggio 1924, n. 836, con il quale vengono stabilite le date della risposta premi, delle operazioni di riporto e dei prezzi di compenso nelle borse valori;

Visto l'art. 3 del regio decreto-legge 11 ottobre 1925, n. 1748, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, riguardante il calendario e l'orario di borsa;

Visto il regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815, convertito nella legge 5 gennaio 1933, n. 118, concernente modifiche sull'ordinamento delle borse valori;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 28 luglio 1955, n. 586, convertito nella legge 26 settembre 1955, n. 852, contenente norme riguardanti la negoziazione e la cessione di valute estere allo Stato;

Visto il decreto legislativo 6 giugno 1956, n. 476, convertito nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie.e l'istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di Banca esteri;

Visto il decreto ministeriale 26 ottobre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 10 novembre 1967, contenente norme relative all'offerta in cessione all'Ufficio italiano dei cambi delle valute estere;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 1969 che fissa il calendario di borsa per l'anno 1970;

Vista la lettera del 24 marzo 1970, n. 41, dell'Unione dei comitati direttivi delle borse valori italiane e ritenuta l'opportunità di accogliere la richiesta di abbinare le operazioni delle liquidazioni di borsa per i mesi di agosto e di settembre 1970, di differire il previsto periodo di ferie estive e di posticipare la risposta premi per il mese di agosto 1970;

Decreta:

Art. 1.

Le operazioni di borsa per la liquidazione del mese di agosto 1970, che dovrebbero aver luogo nei giorni 18, 19, 20, 24, 26, 28 e 31 di tale mese, secondo il calendario di borsa approvato con il sopracitato decreto ministeriale del 16 dicembre 1969, vengono prorogate ed abbinate a quelle rispettive già stabilite, col decreto predetto, per la liquidazione di settembre, nei giorni 17, 18, 21, 23, 25, 29 e 30 settembre 1970.

La risposta premi per il mese di agosto 1970, prevista nel calendario per il giorno 17, viene spostata al successivo giorno 26 dello stesso mese.

Il periodo delle ferie estive per l'anno 1970, previsto nel calendario dal giorno 6 al 16 agosto, viene modificato e resta fissato dal 10 al 23 agosto compreso.

Art. 2.

Durante le ferie estive per l'anno 1970, le borse valori di Milano e Roma resteranno aperte nei giorni non festivi, esclusi comunque i giorni di sabato, per le quotazioni ufficiali di chiusura delle valute estere, ai sensi del decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, e dei biglietti di Stato e di Banca esteri, ai sensi del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, osservando l'orario prescritto dall'art. 3 del decreto ministeriale 16 dicembre 1969, che fissa il calendario di borsa per l'anno 1970.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 maggio 1970

Il Ministro: COLOMBO

(5161)

ORDINANZA MINISTERIALE 2 maggio 1970.

Profilassi vaccinale obbligatoria dell'afta epizootica.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 34;

Ritenuto opportuno proseguire l'azione di profilassi vaccinale intrapresa nei confronti dell'afta epizootica;

Ordina:

Art. 1.

E' resa obbligatoria la vaccinazione antiaftosa di tutti i bovini e bufali, di età superiore a tre mesi, esistenti nell'intero territorio nazionale, con l'esclusione di quelli presenti nella regione della Valle d'Aosta e nelle isole di Lampedusa e di Ustica.

Art. 2.

Le operazioni di vaccinazione antiaftosa verranno effettuate dal 15 settembre al 15 dicembre 1970.

Art. 3.

Il vaccino antiaftoso di tipo trivalente, preparato dagli istituti zooprofilattici sperimentali autorizzati alla produzione dei virus aftosi, è distribuito per il tramite degli uffici veterinari provinciali che, di volta in volta, ne faranno richiesta al Ministero della sanità.

Art. 4.

La vaccinazione è eseguita da veterinari comunali o da altri veterinari, regolarmente iscritti all'albo professionale, appositamente autorizzati dal veterinario provinciale.

Dell'avvenuta vaccinazione va data comunicazione quindicinale al veterinario provinciale, sul modello conforme all'allegato n. 1. I veterinari liberi esercenti rimettono copia del modello anche al veterinario comunale.

Art. 5.

I veterinari comunali, su richiesta degli interessati, sono autorizzati a rilasciare il certificato di vaccinazione, conforme all'allegato modello n. 2.

Art. 6.

I compensi per le prestazioni professionali sono a carico dei privati in base a tariffe che il veterinario provinciale stabilisce, sentiti il locale ispettorato provinciale dell'agricoltura, le associazioni ed i sindacati degli allevatori, agricoltori, coltivatori diretti, mezzadri e gli ordini ed i sindacati professionali veterinari.

Art. 7.

Le trasgressioni alla presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sono punite a termine di legge.

Roma, addì 2 maggio 1970

Il Ministro: MARIOTTI

Modello N. 1

PROVINCIA DI . . . .

COMUNE DI . . . .

Vaccinazione antiaftosa

(Bovini - Bufali)

Ordinanza ministeriale 2 maggio 1970

Quindicina dal . al . . . .

Nome e cognome del proprietario degli animali	Località in cui trovansi gli animali	Vitelli sotto l'anno	Vitelli sopra l'anno	Manze	Vacche	Tori	Buoi	Bufali	Animali sotto età vaccinale	
									Bovini	Bufali
		N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.

. . . . . li . . . . . .

Il veterinario vaccinatore

. . . .

(5052)

Modello N 2

PROVINCIA DI . . . .

COMUNE DI . . . .

Vista l'ordinanza ministeriale si certifica che l'animale di specie . . . di età . . . di sesso contrassegnato con . . è stato sottoposto a vaccinazione antiaftosa trivalente in data . . . . come da comunicazione quindicinale del . . . . prevista all'art 4 dell'ordinanza succitata, con vaccino serie . . prodotto dall'istituto zooprofilattico sperimentale di . . . .

. . . . . li . . . .

Il veterinario comunale

. . . .

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Parma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Parma, è vacante la cattedra di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5160)

Autorizzazione alla cassa scolastica « A. De Rege » della direzione didattica del 1° circolo di Vercelli, ad accettare una donazione.

Con decreto del prefetto di Vercelli, in data 26 marzo 1970, la cassa scolastica « Amedeo De Rege » della direzione didattica del 1° circolo di Vercelli, eretta in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica del 25 ottobre 1950, n. 1216, è autorizzata ad accettare la donazione di L. 720.000 in B.T.N. 5 % 1978 allo scopo di istituire un premio di studio denominato « Premio di studio ispettore dott. Riccardo Conturbia ».

(4961)

MINISTERO DELLA DIFESA

Determinazione delle zone soggette a limitazioni circostanti l'aeroporto di Peretola

Giusto quanto previsto dall'art. 715-*ter* della legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione è stata disposta la pubblicazione mediante deposito per sessanta giorni consecutivi all'albo pretorio del comune di Sesto Fiorentino (Firenze) della mappa relativa ad una prima parte delle limitazioni delle costruzioni ed impianti in alcune zone circostanti l'aeroporto di Peretola (Firenze) con riserva di deposito delle mappe relative alle zone interessate dalle restanti limitazioni.

Nel termine di giorni centoventi (120) da quello del deposito della mappa anzidetta nell'ufficio comunale chiunque vi abbia interesse può con atto notificato al Ministro per la difesa proporre opposizione alla determinazione della zona soggetta a limitazioni che lo riguarda e al decreto ministeriale 22 luglio 1965 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 215 in data 28 agosto 1965.

(5064)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1970, registrato alla Corte dei conti il 20 aprile successivo, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto in data 6 ottobre 1967 dalla signora Saddi Maria nata Gualdaroni avverso i provvedimenti del direttore generale dell'istituto postelegrafonici in data 14 aprile 1967 e 29 giugno 1967, con i quali è stata negata alla medesima la concessione del trattamento di quiescenza di reversibilità.

(4953)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa « Stalla sociale Camponogara », con sede in Camponogara, e sostituzione del commissario governativo.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 18 aprile 1970, la gestione commissariale della società cooperativa « Stalla sociale di Camponogara », con sede in Premaore di Camponogara (Venezia), è stata prorogata fino al 30 settembre 1970.

Dalla data del decreto il prof. Aldo Moriniello è stato nominato commissario governativo di detta società, in sostituzione del p. i. Giovanni Barbaresco, dimissionario.

(4938)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Conferma del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Verona

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 2290 in data 16 maggio 1970, il sig. Alfio Torrisi è stato confermato nella carica di vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Verona.

(4939)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Gonnosnò ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 16 maggio 1970 il comune di Gonnosnò (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.080.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5010)

Autorizzazione al comune di Melfi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 16 maggio 1970 il comune di Melfi (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 454.746.044 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5012)

Autorizzazione al comune di Miglionico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 16 maggio 1970 il comune di Miglionico (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 76.294.509 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5013)

Autorizzazione al comune di Ripalta Arpina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 15 maggio 1970 il comune di Ripalta Arpina (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.093.375 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5014)

Autorizzazione al comune di Sant'Urbano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 15 maggio 1970 il comune di Sant'Urbano (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.414.250 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5015)

Autorizzazione al comune di Suardi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 15 maggio 1970 il comune di Suardi (Pavia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.332.093 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5016)

Autorizzazione al comune di Masi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 15 maggio 1970 il comune di Masi (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.270.020 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5011)

Autorizzazione al comune di Vescovana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 15 maggio 1970 il comune di Vescovana (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.590.825 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5024)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 101

Corso dei cambi del 1° giugno 1970 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	628,95	628,95	628,98	628,95	628,90	628,95	628,95	628,95	628,95	628,95
Dollaro canadese	585,70	617,50	590 —	616 —	585,50	585,50	610 —	616 —	585,50	615 —
Franco svizzero	145,45	145,83	145,71	145,84	145,725	145,45	145,55	145,84	145,45	145,44
Corona danese	83,87	83,89	83,92	83,90	83,80	83,88	83,90	83,90	83,87	83,86
Corona norvegese	88 —	88 —	88 —	88,01	88 —	88 —	88 —	88,01	88 —	88 —
Corona svedese	121,04	121,05	121,05	121,03	120,90	121,05	121,02	121,03	121,04	121 —
Fiorino olandese	173,27	173,24	173,38	173,38	173,25	173,28	173,31	173,38	173,27	173,20
Franco belga	12,66	12,67	12,6725	12,6775	12,67	12,66	12,67125	12,6775	12,66	12,665
Franco francese	113,93	113,95	113,94	113,99	113,90	113,95	113,955	113,99	113,93	113,90
Lira sterlina	1510,30	1509,90	1510,50	1510,40	1509,75	1510,30	1510,20	1510,40	1510,30	1510 —
Marco germanico	173,13	173,25	173,28	173,27	173,15	173,12	173,255	173,27	173,13	173,20
Scellino austriaco	24,29	24,30	24,2950	24,30	24,25	24,29	24,295	24,30	24,29	24,29
Escudo portoghese	22,05	22,05	22,06	22,05	22,10	22,05	22,05	22,05	22,05	22,05
Peseta spagnola	9,03	9,03	9,04	9,035	9 —	9,03	9,0375	9,035	9,03	9,03

Media dei titoli del 1° giugno 1970

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	90,375
Redimibile 3,50 % 1934	98,40
» 3,50 % (Ricostruzione)	77,40
» 5 % (Ricostruzione)	89,40
» 5 % (Riforma fondiaria)	83,60
» 5 % (Città di Trieste)	83,30
» 5 % (Beni esteri)	80,20
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	81,05
» 5,50 % » » 1968-83	87,725
» 5,50 % » » 1969-84	91,55
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	96,575
» » » 5,50 % 1976	99,225
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,30
» » » 5,50 % 1977	99,65
» » » 5,50 % 1978	99,375
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1971)	97,80
» 5 % (» 1° aprile 1973)	92,40
» 5 % (» 1° aprile 1974)	91,475
» 5 % (» 1° aprile 1975)	91,125
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	90,275
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	90,325
» 5 % (» 1° aprile 1978)	88,325

Il contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 1° giugno 1970

Valuta	Cambio
Dollaro USA	628,95
Dollaro canadese	613 —
Franco svizzero	145,965
Corona danese	83,90
Corona norvegese	88,006
Corona svedese	121,025
Fiorino olandese	173,345
Franco belga	12,673
Franco francese	113,972
Lira sterlina	1510,30
Marco germanico	173,262
Scellino austriaco	24,297
Escudo portoghese	22,05
Peseta spagnola	9,036

MINISTERO DELLE FINANZE

Dazi applicabili dal 1° luglio 1968 al 31 luglio 1968 all'importazione di talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli (Regolamento C.E E n. 160/66) in provenienza da:
- **Stati membri della C.E E., scortate da certificato di circolazione Mod. D.D 4;**
- **Paesi terzi;**
- **Stati africani e malgascio associati (SAMA) e Paesi e territori d'oltremare (PTOM);**
- **Grecia.**

Numero		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da:									
			Stati membri della C.E.E.						Paesi terzi (a) (b) (c)			
			Dazio ad valorem %	Dazio specifico in lire per 100 kg netti					Dazio ad valorem %	Dazio specifico in lire per 100 kg netti	Dazio consolidato in sede GATT.	
della Tariffa	della Statistica			Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi			Dazio ad valorem %	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17.04		Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao:										
		B. Gomme da masticare del genere « chewing-gum », aventi tenore in peso di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):										
	04	I. inferiore al 60 %	zero	zero	zero	zero	zero	zero	12	7.619	23	—
	07	II. uguale o superiore al 60 %	zero	zero	zero	zero	zero	zero	12	9.644	23	—
	11	C. Preparazione detta « cioccolato bianco »	zero	1.000	881	zero	1.000	1.106	17,6	12.413	27	5.694
		D. altri:										
		I. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte:										
	14	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	zero	zero	zero	zero	zero	zero	17,6	1.856	27	zero
		b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):										
	17	1. uguale o superiore al 5 % e inferiore al 30 %	zero	zero	zero	zero	zero	zero	17,6	3.463	27	3.163
	21	2. uguale o superiore al 30 % e inferiore al 40 %	zero	zero	zero	zero	zero	zero	17,6	5.256	27	4.813
		3. uguale o superiore al 40 % e inferiore al 50 %:										
	24	aa) non contenenti amido o fecola	zero	zero	zero	zero	zero	zero	17,6	6.675	27	6.075
	27	bb) altri	zero	zero	zero	zero	zero	zero	17,6	7.856	27	6.075
	31	4. uguale o superiore al 50 % e inferiore al 60 %	zero	zero	zero	zero	zero	zero	17,6	8.013	27	7.344
	34	5. uguale o superiore al 60 % e inferiore al 70 %	zero	zero	zero	zero	zero	zero	17,6	9.131	27	8.606
	37	6. uguale o superiore al 70 % e inferiore all'80 %	zero	zero	zero	zero	zero	zero	17,6	10.244	27	9.875
	41	7. uguale o superiore all'80 % e inferiore al 90 %	zero	zero	zero	zero	zero	zero	17,6	11.288	27	11.138
	44	8. uguale o superiore al 90 %	zero	zero	zero	zero	zero	zero	17,6	12.406	27	12.406

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Stati membri della C.E.E. — Dazio ad valorem %	Dazio specifico in lire per 100 kg netti — Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi (a) (b) (c) — Dazio ad valorem %	Dazio specifico in lire per 100 kg netti	Dazio consolidato in sede GATT — Dazio ad valorem %	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17.04 (segue)		II. non nominati, aventi tenore in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):										
	47	a) inferiore al 50 %	zero	1.000	881	zero	1.000	1.106	17,6	13.238	27	6.075
	51	b) uguale o superiore al 50 % e inferiore al 70 %	zero	750	663	zero	750	831	17,6	12.931	27	7.594
	54	c) uguale o superiore al 70 %	zero	400	350	zero	400	444	17,6	13.444	27	10.763
18.06		Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:										
		A. Cacao in polvere, semplicemente zuccherato con aggiunta di saccarosio, avente tenore, in peso, di saccarosio:										
	01	I. inferiore al 65 %	zero	zero	zero	zero	zero	zero	16	7.594	—	—
	04	II. uguale o superiore al 65 % e inferiore all'80 %	zero	zero	zero	zero	zero	zero	16	9.494	—	—
	07	III. uguale o superiore all'80 %	zero	zero	zero	zero	zero	zero	16	12.656	—	—
		B. Gelati:										
	11	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 3 % di materie grasse provenienti dal latte	zero	1.038	400	zero	1.038	644	18,1	5.444	27	3.163
		II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:										
	14	a) uguale o superiore al 3 % e inferiore al 7 %	zero	1.150	1.013	zero	1.150	1.269	18,1	10.256	27	2.531
	17	b) uguale o superiore al 7 %	zero	1.750	1.544	zero	1.750	1.938	18,1	14.288	27	2.531
		C. Cioccolata e prodotti di cioccolata, anche ripieni; prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati a partire da prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao:										
	21	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	zero	1.100	969	zero	1.100	1.219	18,1	8.131	27	zero
		II. altri:										
		a) non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte e aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):										
	24	1. inferiore al 50 %	zero	zero	zero	zero	zero	zero	18,1	5.694	27	5.694
	27	2. uguale o superiore al 50 %	zero	zero	zero	zero	zero	zero	18,1	6.963	27	6.963

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Stati membri della C.E.E. – Dazio ad valorem %	Dazio specifico in lire per 100 kg netti – Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi (a) (b) (c) – Dazio ad valorem %	Dazio specifico in lire per 100 kg netti	Dazio consolidato in sede GATT. – Dazio ad valorem %	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18.06 (segue)		b) aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:										
	31	1. uguale o superiore all'1,5 % e inferiore al 3 %	zero	550	488	zero	550	606	18,1	10.656	27	6.963
	34	2. uguale o superiore al 3 % e inferiore al 4,5 %	zero	800	706	zero	800	888	18,1	12.338	27	6.963
	37	3. uguale o superiore al 4,5 % e inferiore al 6 %	zero	1.100	969	zero	1.100	1.219	18,1	13.719	27	6.331
	41	4. uguale o superiore al 6 %	zero	1.400	1.238	zero	1.400	1.550	18,1	15.731	27	6.331
		D. altre:										
		I. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte:										
	44	a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	zero	7.275	2.794	825	7.275	4.525	18,1	17.219	27	1.269
	47	b) altre	zero	7.275	2.794	825	7.275	4.525	19	17.219	—	—
		II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:										
		a) uguale o superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 6,5 %:										
	51	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	zero	800	706	zero	800	888	18,1	11.700	27	6.331
	54	2. altre	zero	800	706	zero	800	888	19	11.700	—	—
		b) superiore al 6,5 % e inferiore al 26 %:										
	57	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	zero	4.250	3.750	zero	4.250	4.700	18,1	29.813	—	—
	61	2. altre	zero	4.250	3.750	zero	4.250	4.700	19	29.813	—	—
		c) uguale o superiore al 26 %:										
	64	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	zero	Vedi regime delle voci 21.07-F da VI a IX					18,1	Vedi regime delle voci 21.07-F da VI a IX	—	—
	67	2. altre	zero						19		—	—
19.01		Estratti di malto:										
	01	A. aventi tenore, in peso, di estratto secco uguale o superiore al 90 %	zero	zero	zero	zero	zero	zero	11	4.769	—	—
	04	B. altri	zero	zero	zero	zero	zero	zero	11	3.575	—	—
19.02		Preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore al 50 %, in peso:										
	01	A. contenenti estratti di malto e aventi tenore, in peso, di zuccheri riduttori (calcolati in maltosio) uguale o superiore al 30 %	zero	300	263	zero	300	331	16	5.756	—	—

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Stati membri della C.E.E. Dazio ad valorem %	Dazio specifico in lire per 100 kg netti: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi (a) (b) (c) Dazio ad valorem %	Dazio specifico in lire per 100 kg netti	Dazio consolidato in sede GATT: Dazio ad valorem %	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19.02 (segue)		B. altre:										
		I. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte:										
		a) aventi tenore, in peso, di amido o di fecola *inferiore al 14 %*:										
	04	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	zero	zero	zero	zero	zero	zero	16	831	—	—
		2. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):										
	07	aa) uguale o superiore al 5 % e inferiore al 60 %	zero	zero	zero	zero	zero	zero	16	6.525	—	—
	11	bb) uguale o superiore al 60 %	zero	zero	zero	zero	zero	zero	16	10.956	—	—
		b) aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 14 % e inferiore al 32 %:										
	14	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	zero	zero	zero	zero	zero	zero	16	1.663	—	—
	17	2. altre	zero	zero	zero	zero	zero	zero	16	7.750	—	—
		c) aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 32 % e inferiore al 45 %:										
	21	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	zero	zero	zero	zero	zero	zero	16	1.863	—	—
	24	2. altre	zero	zero	zero	zero	zero	zero	16	4.031	—	—
		d) aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 45 % e inferiore al 65 %:										
	27	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	zero	zero	zero	zero	zero	zero	16	3.525	—	—
	31	2. altre	zero	zero	zero	zero	zero	zero	16	5.188	—	—
		e) aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 65 % e inferiore all'85 %:										
	34	1. *non contenenti o contenenti, in peso, meno* del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	zero	zero	zero	zero	zero	zero	16	5.488	—	—
	37	2. altre	zero	zero	zero	zero	zero	zero	16	6.888	—	—
	41	f) aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore all'85 %	zero	zero	zero	zero	zero	zero	16	1.763	—	—

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Stati membri della C.E.E. Dazio ad valorem %	Dazio specifico in lire per 100 kg netti: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi (a) (b) (c) Dazio ad valorem %	Dazio specifico in lire per 100 kg netti	Dazio consolidato in sede GATT: Dazio ad valorem %	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19.02 (segue)		II. Aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:										
	44	a) uguale o superiore all'1,5 % e inferiore al 5 %	zero	600	531	zero	600	663	16	11.456	—	—
	47	b) uguale o superiore al 5 %	zero	1.250	1.100	zero	1.250	1.381	16	14.556	—	—
19.03		Paste alimentari:										
	01	A. con aggiunta di uova	zero	zero	zero	zero	zero	zero	15	5.506	—	—
		B. altre:										
	04	I. non contenenti farina o semolino di grano tenero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	15	5.506	—	—
	07	II. non nominate	zero	zero	zero	zero	zero	zero	15	5.525	—	—
19.04	00	Tapioca, compresa quella di fecola di patate	zero	zero	zero	zero	zero	zero	13,2	1.763 (*d*)	—	—
19.05		Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura: « Puffed-rice, Corn-flakes » e simili:										
	01	A. a base di granturco	zero	zero	zero	zero	zero	zero	10	5.344	—	—
	04	B. a base di riso	zero	zero	zero	zero	zero	zero	10	3.313	—	—
	07	C. altri	zero	zero	zero	zero	zero	zero	10	5.381	—	—
19.06	00	Ostie, capsule per medicamenti, ostie per sigilli, fogli di paste seccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	zero	zero	zero	zero	zero	zero	11	6.000	—	—
19.07		Pane, biscotto di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta:										
	01	A. pane croccante detto « Knäckebrot »	zero	zero	zero	zero	zero	zero	10	3.794	24	4.475
	04	B. Pane azzimo (Mazoth)	zero	zero	zero	zero	zero	zero	10	5.588	20	5.300
	07	C. Pane di glutine per diabetici	zero	zero	zero	zero	zero	zero	22	13.638	—	—
		D. altri, aventi tenore in peso di amido o di fecola:										
	11	I. inferiore al 50 %	zero	zero	zero	zero	zero	zero	21,5	2.494	—	—
	14	II. uguale o superiore al 50 %	zero	zero	zero	zero	zero	zero	21,5	4.425	—	—

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Stati membri della C.E.E. Dazio ad valorem %	Dazio specifico in lire per 100 kg netti: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi (a) (b) (c) Dazio ad valorem %	Dazio specifico in lire per 100 kg netti	Dazio consolidato in sede GATT: Dazio ad valorem %	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19.08		Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione:										
		A. Preparazioni dette « pan pepato », aventi tenore in peso di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):										
	01	I. inferiore al 30 %	zero	zero	zero	zero	zero	zero	22,7	5.713	—	—
	04	II. uguale o superiore al 30 % e inferiore al 50 %	zero	zero	zero	zero	zero	zero	22,7	7.606	—	—
	07	III. uguale o superiore al 50 %	zero	zero	zero	zero	zero	zero	22,7	9.500	—	—
		B. altri:										
		I. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola, aventi tenore in peso di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcoltato in saccarosio):										
	11	a) inferiore al 70 %	zero	zero	zero	zero	zero	zero	22,7	6.331	35	6.331
	14	b) uguale o superiore al 70 %	zero	zero	zero	zero	zero	zero	22,7	11.394	35	11.394
		II. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 5 % e inferiore al 32 %:										
	17	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	zero	zero	zero	zero	zero	zero	22	1.863	30	1.769
		b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 5 % e inferiore al 30 %:										
	21	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte	zero	zero	zero	zero	zero	zero	22,7	5.025	35	3.163
	24	2. altri	zero	zero	zero	zero	zero	zero	22,7	15.338	35	3.163
		c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 30 % e inferiore al 40 %:										
	27	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte	zero	zero	zero	zero	zero	zero	22,7	6.294	35	4.431
	31	2. altri	zero	zero	zero	zero	zero	zero	22,7	16.606	35	4.431
		d) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 40 %:										
	34	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte	zero	zero	zero	zero	zero	zero	22,7	8.194	35	6.331

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Stati membri della C.E.E. — Dazio ad valorem %	Dazio specifico in lire per 100 kg netti — Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi (a) (b) (c) — Dazio ad valorem %	Dazio specifico in lire per 100 kg netti	Dazio consolidato in sede GATT. — Dazio ad valorem %	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19.08 (segue)	37	2. altri	zero	zero	zero	zero	zero	zero	22,7	18.506	35	6.331
		III. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 32 % e inferiore al 50 %:										
		a) non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):										
	41	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte	zero	zero	zero	zero	zero	zero	22	3.263	30	3.094
	44	2. altri	zero	zero	zero	zero	zero	zero	22	16.150	30	3.094
		b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 5 % e inferiore al 20 %:										
	47	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte	zero	zero	zero	zero	zero	zero	22,7	5.156	35	1.900
	51	2. altri	zero	zero	zero	zero	zero	zero	22,7	15.469	35	1.900
		c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 20 %:										
	54	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte	zero	zero	zero	zero	zero	zero	22,7	8.325	35	5.063
	57	2. altri	zero	zero	zero	zero	zero	zero	22,7	19.881	35	4.431
		IV. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 50 % e inferiore al 65 %:										
		a) non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):										
	61	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte	zero	zero	zero	zero	zero	zero	22	4.656	30	4.419
	64	2. altri	zero	zero	zero	zero	zero	zero	22	11.531	30	4.419
		b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 5 %:										
	67	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte	zero	zero	zero	zero	zero	zero	22,7	6.088	35	1.900
	71	2. altri	zero	zero	zero	zero	zero	zero	22,7	15.469	35	1.269

Numero		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da:									
			Stati membri della C.E.E.						Paesi terzi (a) (b) (c)			
			Dazio ad valorem %	Dazio specifico in lire per 100 kg netti					Dazio ad valorem %	Dazio specifico in lire per 100 kg netti	Dazio consolidato in sede GATT.	
della Tariffa	della Statistica			Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi			Dazio ad valorem %	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti
1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12	13
19.08 (segue)		V. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 65 %:										
	74	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	zero	zero	zero	zero	zero	zero	22	5.588	30	5.300
	77	b) altri	zero	zero	zero	zero	zero	zero	22,7	6.388	35	1.269
21.01		Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti:										
		A. Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè:										
	04	II. altri	zero	zero	zero	zero	zero	zero	13,3	3.350	—	—
		B. Estratti:										
	11	II. altri	zero	zero	zero	zero	zero	zero	14	5.994	—	—
21.06		Lieviti naturali, vivi o morti; lieviti artificiali preparati:										
		A. Lieviti naturali vivi:										
		II. Lieviti di panificazione:										
	04	a) secchi	zero	zero	zero	zero	zero	zero	19,2	319	—	—
	07	b) altri	zero	zero	zero	zero	zero	zero	19,2	zero	—	—
21.07		Preparazioni alimentari non nominate nè comprese altrove:										
		A. Cereali in semi o in spighe, precotti o altrimenti preparati:										
	001	I. Granturco	zero	zero	zero	zero	zero	zero	17	2.513	—	—
	004	II. Riso	zero	zero	zero	zero	zero	zero	17	3.313	—	—
	007	III. altri	zero	zero	zero	zero	zero	zero	17	5.738	—	—
		B. Paste alimentari non ripiene, cotte; paste alimentari ripiene:										
	011	I. Paste alimentari non ripiene, cotte	zero	zero	zero	zero	zero	zero	17	2.175	—	—
		II. Paste alimentari ripiene:										
	014	a) cotte	zero	zero	zero	zero	zero	zero	17	1.350	—	—
	017	b) altre	zero	zero	zero	zero	zero	zero	17	3.825	—	—
		C. Gelati:										
	021	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 3 % di materie grasse provenienti dal latte . . .	zero	1.038	400	zero	1.038	644	17	5.444	—	—

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Stati membri della C.E.E. — Dazio ad valorem %	Dazio specifico in lire per 100 kg netti — Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi (a) (b) (c) — Dazio ad valorem %	Dazio specifico in lire per 100 kg netti	Dazio consolidato in sede GATT — Dazio ad valorem %	Diritti addiziabali in lire per 100 kg netti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21.07 (segue)		II. aventi tenore in peso di materie grasse provenienti dal latte:										
	024	a) uguale o superiore al 3 % e inferiore al 7 %	zero	1.150	1.013	zero	1.150	1.269	17	10.256	—	—
	027	b) uguale o superiore al 7 %	zero	1.750	1.544	zero	1.750	1.938	17	14.288	—	—
		D. Iogurt preparati; latti in polvere preparati per la alimentazione dei fanciulli o per usi dietetici o culinari:										
		I. Iogurt preparati:										
		a) in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:										
	031	1. inferiore all'1,5 %	zero	9.356	3.594	1.063	9.356	5.819	17	20.513	—	—
	034	2. uguale o superiore all'1,5 %	zero	4.500	3.969	zero	4.500	4.975	17	30.231	—	—
		b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:										
	037	1. inferiore all'1,5 %	zero	831	319	zero	831	519	17	1.825	—	—
	041	2. uguale o superiore all'1,5 % e inferiore al 4 %	zero	550	488	zero	550	606	17	3.694	—	—
	044	3. uguale o superiore al 4 %	zero	4.000	3.525	zero	4.000	4.425	17	26.869	—	—
		II. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:										
		a) inferiore all'1,5 % e aventi tenore, in peso, di proteine del latte (tenore di azoto × 6,38):										
	047	1. inferiore al 40 %	zero	10.394	3.994	1.181	10.394	6.469	17	22.794	—	—
	051	2. uguale o superiore al 40 % e inferiore al 55 %	zero	15.069	5.794	1.713	15.069	9.381	17	33.050	—	—
	054	3. uguale o superiore al 55 % e inferiore al 70 %	zero	19.231	7.394	2.181	19.231	11.969	17	42.163	—	—
	057	4. uguale o superiore al 70 %	zero	27.544	10.588	3.131	27.544	17.138	17	60.394	—	—
	061	b) uguale o superiore all'1,5 %	zero	5.000	4.413	zero	5.000	5.525	17	33.588	—	—
	064	E. Preparazioni dette « fondute »	zero	3.000	2.644	zero	3.000	3.319	17 (e)	20.150 (e)	—	—
		F. altre (f):										
		I. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte:										
		a) non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):										
		2. aventi tenore in peso di amido o di fecola:										
	071	aa) uguale o superiore al 5 % e inferiore al 32 %	zero	zero	zero	zero	zero	zero	17	1.863	—	—

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Stati membri della C.E.E. — Dazio ad valorem %	Dazio specifico in lire per 100 kg netti — Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi (a) (b) (c) — Dazio ad valorem %	Dazio specifico in lire per 100 kg netti	Dazio consolidato in sede GATT. — Dazio ad valorem %	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21.07 (segue)	074	bb) uguale o superiore al 32 % e inferiore al 45 %	zero	zero	zero	zero	zero	zero	17	2.794	—	—
	077	cc) uguale o superiore al 45 %	zero	zero	zero	zero	zero	zero	17	3.725	—	—
		b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 5 % e inferiore al 15 %:										
	081	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola	zero	zero	zero	zero	zero	zero	17	1.775	—	—
		2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:										
	084	aa) uguale o superiore al 5 % e inferiore al 32 %	zero	zero	zero	zero	zero	zero	17	3.131	—	—
	087	bb) uguale o superiore al 32 % e inferiore al 45 %	zero	zero	zero	zero	zero	zero	17	4.063	—	—
	091	cc) uguale o superiore al 45 %	zero	zero	zero	zero	zero	zero	17	4.994	—	—
		c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 15 % e inferiore al 30 %:										
	094	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola	zero	zero	zero	zero	zero	zero	17	3.163	—	—
		2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:										
	097	aa) uguale o superiore al 5 % e inferiore al 32 %	zero	zero	zero	zero	zero	zero	17	5.025	—	—
	101	bb) uguale o superiore al 32 % e inferiore al 45 %	zero	zero	zero	zero	zero	zero	17	5.956	—	—
	104	cc) uguale o superiore al 45 %	zero	zero	zero	zero	zero	zero	17	6.656	—	—
		d) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 30 % e inferiore al 50 %:										
	107	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola	zero	zero	zero	zero	zero	zero	17	5.694	—	—
		2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:										
	111	aa) uguale o superiore al 5 % e inferiore al 32 %	zero	zero	zero	zero	zero	zero	17	7.556	—	—
	114	bb) uguale o superiore al 32 %	zero	zero	zero	zero	zero	zero	17	8.256	—	—

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Stati membri della C.E.E. — Dazio ad valorem %	Dazio specifico in lire per 100 kg netti — Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi (a) (b) (c) — Dazio ad valorem %	Dazio specifico in lire per 100 kg netti	Dazio consolidato in sede GATT — Dazio ad valorem %	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21.07 (segue)		e) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 50 % e inferiore all'85 %:										
	117	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola	zero	zero	zero	zero	zero	zero	17	10.125	—	—
	121	2. altre	zero	zero	zero	zero	zero	zero	17	11.056	—	—
	124	f) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore all'85 %	zero	zero	zero	zero	zero	zero	17	12.025	—	—
		II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore all'1,5 % e inferiore al 6 %:										
		a) non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):										
	127	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola	zero	1.000	881	zero	1.000	1.106	17	6.719	—	—
		2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:										
	131	aa) uguale o superiore al 5 % e inferiore al 32 %	zero	1.000	881	zero	1.000	1.106	17	8.581	—	—
	134	bb) uguale o superiore al 32 % e inferiore al 45 %	zero	1.000	881	zero	1.000	1.106	17	9.513	—	—
	137	cc) uguale o superiore al 45 %	zero	1.000	881	zero	1.000	1.106	17	10.444	—	—
		b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 5 % e inferiore al 15 %:										
	141	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola	zero	1.000	881	zero	1.000	1.106	17	8.488	—	—
		2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:										
	144	aa) uguale o superiore al 5 % e inferiore al 32 %	zero	1.000	881	zero	1.000	1.106	17	9.844	—	—
	147	bb) uguale o superiore al 32 % . . .	zero	1.000	881	zero	1.000	1.106	17	10.775	—	—
		c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 15 % e inferiore al 30 %:										
	151	1. non contenenti o contenenti, in peso meno del 5 % di amido o di fecola	zero	1.000	881	zero	1.000	1.106	17	9.881	—	—

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Stati membri della C.E.E. – Dazio ad valorem %	Dazio specifico in lire per 100 kg netti – Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi (a) (b) (c) – Dazio ad valorem %	Dazio specifico in lire per 100 kg netti	Dazio consolidato in sede GATT – Dazio ad valorem %	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21.07 (segue)		2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:										
	154	aa) uguale o superiore al 5 % e inferiore al 32 %	zero	1.000	881	zero	1.000	1.106	17	11.744	—	—
	157	bb) uguale o superiore al 32 %	zero	1.000	881	zero	1.000	1.106	17	12.444	—	—
		d) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 30 % e inferiore al 50 %:										
	161	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola	zero	1.000	881	zero	1.000	1.106	17	12.413	—	—
	164	2. altre	zero	1.000	881	zero	1.000	1.106	17	14.044	—	—
	167	e) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 50 %	zero	1.000	881	zero	1.000	1.106	17	16.213	—	—
		III. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore al 6 % e inferiore al 12 %:										
		a) non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):										
	171	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola	zero	2.000	1.763	zero	2.000	2.213	17	13.438	—	—
		2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:										
	174	aa) uguale o superiore al 5 % e inferiore al 32 %	zero	2.000	1.763	zero	2.000	2.213	17	15.300	—	—
	177	bb) uguale o superiore al 32 %	zero	2.000	1.763	zero	2.000	2.213	17	16.231	—	—
		b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 5 % e inferiore al 15 %:										
	181	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola	zero	2.000	1.763	zero	2.000	2.213	17	15.206	—	—
	184	2. altre	zero	2.000	1.763	zero	2.000	2.213	17	16.563	—	—
		c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 15 % e inferiore al 30 %:										
	187	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola	zero	2.000	1.763	zero	2.000	2.213	17	16.600	—	—

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Stati membri della C.E.E. — Dazio ad valorem %	Dazio specifico in lire per 100 kg netti — Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi (a) (b) (c) — Dazio ad valorem %	Dazio specifico in lire per 100 kg netti	Dazio consolidato in sede GATT — Dazio ad valorem %	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21.07 (segue)	191	2. altre	zero	2.000	1.763	zero	2.000	2.213	17	18.231	—	—
		d) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 30 % e inferiore al 50 %:										
	194	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola	zero	2.000	1.763	zero	2.000	2.213	17	19.131	—	—
	197	2. altre	zero	2.000	1.763	zero	2.000	2.213	17	19.831	—	—
	201	e) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 50 % . . .	zero	2.000	1.763	zero	2.000	2.213	17	21.031	—	—
		IV. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore al 12 % e inferiore al 18 %										
		a) non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):										
	204	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola	zero	3.000	2.644	zero	3.000	3.319	17	20.150	—	—
	207	2. altre	zero	3.000	2.644	zero	3.000	3.319	17	22.013	—	—
		b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 5 % e inferiore al 15 %:										
	211	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola	zero	3.000	2.644	zero	3.000	3.319	17	21.925	—	—
	214	2. altre	zero	3.000	2.644	zero	3.000	3.319	17	23.119	—	—
	217	c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 15 %	zero	3.000	2.644	zero	3.000	3.319	17	23.319	—	—
		V. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore al 18 % e inferiore al 26 %:										
		a) non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):										
	221	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola	zero	4.500	3.969	zero	4.500	4.975	17	30.231	—	—

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Stati membri della C.E.E. — Dazio ad valorem %	Dazio specifico in lire per 100 kg netti — Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi (a) (b) (c) — Dazio ad valorem %	Dazio specifico in lire per 100 kg netti	Dazio consolidato in sede GATT. — Dazio ad valorem %	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21.07 (segue)	224	2. altre	zero	4.500	3.969	zero	4.500	4.975	17	30.694	—	—
	227	b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 5%	zero	4.500	3.969	zero	4.500	4.975	17	31.494	—	—
		VI. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore al 26% e inferiore al 45%:										
		a) non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio).										
	231	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5% di amido o di fecola	zero	zero	zero	zero	zero	494	17	42.969	—	—
	234	2. altre	zero	zero	zero	zero	zero	494	17	44.831	—	—
		b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 5% e inferiore al 25%:										
	237	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5% di amido o di fecola	zero	zero	zero	zero	zero	494	17	45.500	—	—
	241	2. altre	zero	zero	zero	zero	zero	494	17	46.900	—	—
	244	c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 25%	zero	zero	zero	zero	zero	494	17	48.663	—	—
		VII. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore al 45% e inferiore al 65%:										
		a) non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):										
	247	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5% di amido o di fecola	zero	zero	zero	zero	zero	756	17	66.175	—	—
	251	2. altre	zero	zero	zero	zero	zero	756	17	67.238	—	—
		b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 5%:										
	254	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5% di amido o di fecola	zero	zero	zero	zero	zero	756	17	68.706	—	—
	257	2. altre	zero	zero	zero	zero	zero	756	17	68.038	—	—

Numero		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da:									
			Stati membri della C.E.E.						Paesi terzi (a) (b) (c)			
				Dazio specifico in lire per 100 kg netti							Dazio consolidato in sede GATT.	
della Tariffa	della Statistica		Dazio ad valorem %	Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Dazio ad valorem %	Dazio specifico in lire per 100 kg netti	Dazio ad valorem %	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21.07 (segue)		VIII. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore al 65 % e inferiore all'85 %:										
	261	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	zero	zero	zero	zero	zero	969	17	85.081	—	—
	264	b) altre	zero	zero	zero	zero	zero	969	17	86.344	—	—
	267	IX. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore all'85 %	zero	zero	zero	zero	zero	1.175	17	103.125	—	—
22.02		Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce n. 20.07:										
		B. altre aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:										
	04	I. inferiore allo 0,2 %	zero	831	319	zero	831	519	10,8	3.088	—	—
	07	II. uguale o superiore allo 0,2 % e inferiore al 2 %	zero	300	263	zero	300	331	10,8	3.281	—	—
	11	III. uguale o superiore al 2 %	zero	650	575	zero	650	719	10,8	5.631	—	—
29.04		Alcoli aciclici e loro derivati alogenati solfonati, nitrati, nitrosi:										
		C. Polialcoli:										
	77	II. Mannite	zero	zero	zero	zero	zero	zero	12	16.150	—	—
		III. Sorbite:										
		a) in soluzione acquosa:										
	81	1. contenente mannite in misura inferiore o uguale al 2 %, calcolata con riferimento al tenore in sorbite	zero	zero	zero	zero	zero	zero	12	1.600	—	—
	84	2. altra	zero	zero	zero	zero	zero	zero	9	4.844	—	—
		b) altra:										
	87	1. contenente mannite in misura inferiore o uguale al 2 %, calcolata con riferimento al tenore in sorbite	zero	zero	zero	zero	zero	zero	12	2.281	—	—
	91	2. non nominata	zero	zero	zero	zero	zero	zero	9	6.888	—	—

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Stati membri della C.E.E. — Dazio ad valorem %	Dazio specifico in lire per 100 kg netti — Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi (a) (b) (c) — Dazio ad valorem %	Dazio specifico in lire per 100 kg netti	Dazio consolidato in sede GATT. — Dazio ad valorem %	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35.05		Destrina e colle di destrina; amidi e fecole solubili o torrefatti; colle di amido o di fecola:										
	01–04	A. Destrina; amidi e fecole solubili o torrefatti	zero	zero	zero	zero	zero	zero	18	1.763	—	—
		B. Colle di destrina, di amido o di fecola, aventi tenore, in peso, di tali sostanze:										
	07	I. inferiore al 25 %	zero	zero	zero	zero	zero	zero	13	450	18	—
	11	II. uguale o superiore al 25 % e inferiore al 55 % .	zero	zero	zero	zero	zero	zero	13	888	18	—
	14	III. uguale o superiore al 55 % e inferiore all'80 % .	zero	zero	zero	zero	zero	zero	13	1.406	18	—
	17	IV. uguale o superiore all'80 %	zero	zero	zero	zero	zero	zero	13	1.763	18	—
38.12		Bozzime preparate, appretti preparati e preparazioni per la mordenzatura, del tipo di quelli utilizzati nell'industria tessile, nell'industria della carta, nell'industria del cuoio o in industrie simili:										
		A. Bozzime preparate e appretti preparati:										
		I. a base di sostanze amidacee, aventi tenore, in peso, di tali sostanze:										
	01	a) inferiore al 55 %	zero	zero	zero	zero	zero	zero	14	888	20	—
	04	b) uguale o superiore al 55 % e inferiore al 70 % .	zero	zero	zero	zero	zero	zero	14	1.231	20	—
	07	c) uguale o superiore al 70 % e inferiore all'83 % .	zero	zero	zero	zero	zero	zero	14	1.500	20	—
	11	d) uguale o superiore all'83 %	zero	zero	zero	zero	zero	zero	14	1.763	20	—

(a) Per le merci importate da Paesi terzi, escluse quelle originarie e provenienti da SAMA e PTOM e dalla Grecia, l'ammontare complessivo del dazio *ad valorem* e del dazio specifico (colonna 10 + colonna 11) non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio consolidato in sede GATT., costituito dal dazio *ad valorem* e dal diritto addizionale (colonna 12 + colonna 13).

(b) Per le merci originarie e provenienti dagli Stati africani e malgascio associati (SAMA) e dai Paesi e territori d'oltremare (PTOM) si applica il dazio *ad valorem* nella misura stabilita per le importazioni degli Stati membri della C.E.E. (colonna 4), aumentato del dazio specifico nella misura prevista per le importazioni da Paesi terzi (colonna 11).

(c) Per le merci originarie e provenienti dalla Grecia si applica il dazio *ad valorem* nella misura stabilita per le importazioni dagli Stati membri della C.E.E. (colonna 4), aumentato del dazio specifico nella misura prevista per le importazioni da Paesi terzi (colonna 11), ad eccezione delle merci sottoindicate per le quali il dazio specifico stesso viene applicato con la riduzione del 40 %:

voce ex 17.04-D Rahat loukoum; halva;
voce 19.03 Paste alimentari;
voce ex 21.07 Preparazioni alimentari non nominate nè comprese altrove, contenenti zucchero, prodotti lattiero-caseari, cereali o prodotti a base di cereali

Tuttavia il dazio specifico risultante dopo aver effettuato tale riduzione non può essere inferiore a quello applicabile per le stesse merci provenienti dagli altri Stati membri della C E E

(d) Per la tapioca originaria e proveniente da SAMA e PTOM è sospesa l'applicazione dal dazio specifico.

(e) All'importazione da Paesi terzi di preparazioni denominate « fondute » (v. d. 21.07-E), di un tenore in peso di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 12 % e inferiore al 18 %, fabbricate con formaggi fusi, per la cui fabbricazione sono stati utilizzati solamente Emmental e gruviera, con aggiunta di vino bianco, acquavite di ciliege (kirsch), fecola e spezie, presentate in un imballaggio immediato avente un contenuto netto inferiore o uguale ad un chilogrammo e accompagnate da un certificato riconosciuto dal Ministro per le Finanze, l'ammontare complessivo del dazio *ad valorem* e del dazio specifico (colonna 10 + colonna 11) non può superare l'importo, consolidato in sede GATT, di 35 u.c. (pari a lire 21.875) per 100 kg netti di merce.

(f) A norma dei Regolamenti C.E.E. n. 107 del 31 maggio 1967 e n. 1041 del 23 luglio 1968, alle importazioni dagli altri Stati membri di merci rientranti nella sottovoce 21.07-E, fabbricate con latte o con prodotti lattiero-caseari, il dazio specifico va applicato come segue:

— se trattasi di merce esportata dagli altri Stati membri con destinazione Italia anteriormente al 1° giugno 1967: nella misura prevista per le stesse merci in provenienza dai Paesi terzi;
— se trattasi di merce esportata dagli altri Stati membri con destinazione Italia dal 1° giugno 1967: nella misura prevista per le stesse merci a seconda dello Stato membro di provenienza.

A tal fine è considerata come data di esportazione delle merci quella del visto apposto sul certificato di circolazione delle merci stesse dalle autorità doganali dello Stato membro esportatore

(4260)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Avviso relativo alla pubblicazione di modifica della graduatoria del concorso per esami a duecentodieci posti di vice segretario in prova.

Nel 2° supplemento straordinario al n. 4 del 1970 del Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro, in data 21 maggio 1970, è stato pubblicato il decreto ministeriale 13 febbraio 1970, registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 1970, registro n. 10 Tesoro, foglio n. 238, che dispone la modifica della graduatoria dei vincitori, previo inserimento della sig.ra Sauve Luigia nata De Luca nella relativa graduatoria di merito, del concorso per esami a duecentodieci posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione centrale del tesoro, indetto con decreto ministeriale 20 agosto 1964.

(4975)

MINISTERO DELLA DIFESA

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria e di dichiarazione dei vincitori del concorso a quattrocentoundici posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere « operaio chimico » specializzato.

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 11 del 14 marzo 1970, è stato pubblicato il decreto ministeriale n. 411/5 del 2 gennaio 1970, registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 1970, registro n. 6 Difesa pers. civ., foglio n. 108, con il quale è stata approvata la graduatoria e sono stati dichiarati i vincitori del concorso a quattrocentoundici posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « operaio chimico » specializzato (tre posti).

(4976)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria e di dichiarazione del vincitore del concorso a quattrocentoundici posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « elettricista magnetista » specializzato.

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 11 del 14 marzo 1970, è stato pubblicato il decreto ministeriale n. 411/7 del 2 gennaio 1970, registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 1970, registro n. 6 Difesa pers. civ., foglio n. 106, con il quale è stata approvata la graduatoria ed è stato dichiarato il vincitore del concorso a quattrocentoundici posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « elettricista magnetista » specializzato (un posto).

(4977)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria e di dichiarazione del vincitore del concorso a quattrocentoundici posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere « preparatore di laboratorio in genere » specializzato.

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 11 del 14 marzo 1970, è stato pubblicato il decreto ministeriale n. L/411-6 in data 2 gennaio 1970, registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 1970, registro n. 6 Difesa, foglio n. 107, con il quale è stata approvata la graduatoria ed è stato dichiarato il vincitore del concorso a quattrocentoundici posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « preparatore di laboratorio in genere » specializzato (un posto).

(4978)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria e di dichiarazione dei vincitori del concorso a quattrocentoundici posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « preparatore di laboratorio farmaceutico » specializzato.

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 11 del 14 marzo 1970, è stato pubblicato il decreto ministeriale n. L/411-10 in data 2 gennaio 1970, registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 1970, registro n. 4 Difesa, foglio n. 273, con il quale è stata approvata la graduatoria e sono stati dichiarati i vincitori del concorso a quattrocentoundici posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « preparatore di laboratorio farmaceutico » specializzato (due posti).

(4980)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria e di dichiarazione del vincitore del concorso a quattrocentoundici posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « elettroacustico per ultrasuoni » qualificato.

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 12 del 21 marzo 1970, è stato pubblicato il decreto ministeriale n. 411/12 del 2 gennaio 1970, registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 1970, registro n. 8 Difesa pers. civ., foglio n. 169, con il quale è stata approvata la graduatoria ed è stato dichiarato il vincitore del concorso a quattrocentoundici posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « elettroacustico per ultrasuoni » qualificato (un posto).

(4981)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria e di dichiarazione dei vincitori del concorso a quattrocentoundici posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « fabbro fucinatore e forgiatore » qualificato.

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 11 del 14 marzo 1970, è stato pubblicato il decreto ministeriale n. 411/4 del 1° dicembre 1969, registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 1970, registro n. 4 Difesa pers. civ., foglio n. 213, con il quale è stata approvata la graduatoria e sono stati dichiarati i vincitori del concorso a quattrocentoundici posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « fabbro fucinatore e forgiatore » qualificato (due posti).

(4982)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie dei concorsi per esami e per titoli ad un posto di geofisico in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva e a tre posti di vice-sperimentatore e di vice-addetto di laboratorio in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto presso l'osservatorio geofisico sperimentale di Trieste.

Si comunica che le graduatorie dei concorsi per esami e per titoli ad un posto di geofisico in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva e a tre posti di vice-sperimentatore e di vice-addetto di laboratorio in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto presso l'osservatorio geofisico sperimentale di Trieste, sono state pubblicate sul Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte II-*a*, n. 3 del 15 gennaio 1970.

(4836)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.